Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 dicembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1297.

Varianti alla misura dei corrispettivi stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 70.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Le tasse per nolo carri, copertoni ed attrezzi di carico e per la manovra dei carri, qualunque ne sia la misura stabilita dalle convenzioni stipulate fra le Ferrovie dello Stato e le Aziende delle ferrovie e tramvie concesse alla industria privata per regolare i servizi cumulativi, di corrispondenza e di scambio merci, anche se scadute o disdette, ma tuttora in atto in attesa di rinnovazione, sono stabilite, fino al rinnovo delle convenzioni stesse, come segue:

lire 200 al giorno per carro, o lire 8,35 per carro-ora;
lire 70 al giorno per uso copertoni;
lire 30 al giorno per uso attrezzi di carico;
lire 50 per ogni carro manovrato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1955, n. 1298.

Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei ruoli del personale civile degli « Istituti Incremento Ippico ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dei ruoli previsti dall'art. 2, primo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 549, sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i ruoli del personale civile degli « Istituti Incremento Ippico », già Depositi cavalli stalloni, risultanti dalle tabelle *A, B, C,* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali in servizio permanente, nonchè quelli collocati in ausiliaria o nella riserva, anche in applicazione dell'art. 2 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e trattenuti in servizio a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste i quali, alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, si trovavano in servizio presso i Depositi cavalli stalloni, possono chiedere, con domanda da presentare al Ministero dell'agricoltura e foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il trasferimento nel ruolo direttivo previsto dalla annessa tabella *A*.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di colonnello, ovvero, pur rivestendo il grado di tenente colonnello, abbiano anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente superiore a quella del meno anziano di nomina ad ufficiale dei colonnelli predetti, saranno inquadrati, anche in soprannumero non eccedente le sei unità, nel ruolo del personale direttivo, con la qualifica di direttore capo.

Gli ufficiali che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, sempre che rivestano il grado di tenente colonnello, saranno inquadrati con la qualifica di direttore.

Il soprannumero predetto sarà riassorbito con le prime vacanze.

L'inquadramento sarà effettuato in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione di cui al successivo art. 7, primo comma, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti.

Ai direttori capi è attribuito il trattamento economico dei direttori capi divisione; ai direttori, il trattamento economico dei capi sezione.

Art. 3.

I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, erano in carriera continuativa o raffermati e si trovavano in servizio presso i Depositi cavalli stalloni, possono chiedere, con domanda da presentare al Ministero dell'agricoltura e foreste entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il trasferimento nel ruolo del personale esecutivo di cui alla tabella *B* annessa al decreto stesso.

I marescialli ordinari, i marescialli capi ed i marescialli maggiori, saranno inquadrati, anche in soprannumero, con la qualifica di primo sorvegliante.

I sergenti ed i sergenti maggiori, con almeno dodici anni di effettivo servizio, saranno inquadrati, anche in soprannumero, con la qualifica di sorvegliante; quelli con meno di dodici anni di effettivo servizio, saranno inquadrati, anche in soprannumero, con la qualifica di aiuto sorvegliante.

Nel ruolo di cui al primo comma potranno essere trasferiti, con la qualifica di aiuto sorvegliante, anche i graduati e i militari di truppa i quali abbiano disimpegnato lodevole servizio, con mansioni proprie dei ruoli d'ordine, per un periodo di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, se in possesso della licenza di scuola media inferiore, o di titolo equipollente, ovvero per un periodo di almeno dieci anni alla stessa data, se sprovvisti del predetto titolo di studio.

I soprannumeri previsti dai precedenti commi non potranno complessivamente eccedere le ventidue unità e saranno riassorbiti con le prime vacanze.

L'inquadramento nel ruolo sarà effettuato in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione di cui al successivo art. 7, secondo comma, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti.

Ai capi sorveglianti, ai primi sorveglianti, ai sorveglianti ed agli aiuti sorveglianti, è attribuito il trattamento economico del personale civile dello Stato, di grado rispettivamente 10°, 11°, 12° e 13° di gruppo *C*.

Art. 4.

I sottufficiali inquadrati con la qualifica di primo sorvegliante, sono promossi, anche in soprannumero, a sorvegliante capo, qualora all'atto dell'inquadramento abbiano compiuto almeno venticinque anni di effettivo servizio, di cui dodici da sottufficiale.

Al personale inquadrato nel ruolo del personale esecutivo è considerata utile ai fini della prima promozione, l'anzianità di servizio effettivo prestato, eccedente i dodici anni.

Art. 5.

Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 549, saranno, a domanda, collocati, a secondo della idoneità fisica nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, se ufficiali; nella riserva o in congedo assoluto, se sottufficiali, con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e, per i sottufficiali, dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500; oppure potranno rimanere in servizio, in eccedenza agli organici:

se ufficiali, nel ruolo di provenienza;

se sottufficiali, con trasferimenti nell'Arma di cavalleria.

Art. 6.

I graduati e i militari di truppa in servizio presso i Depositi cavalli stalloni alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, possono chiedere, con domanda da presentare al Ministero dell'agricoltura e foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trasferimento nel ruolo del personale ausiliario di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto.

L'inquadramento sarà effettuato in base a graduatoria formata dalla Commissione prevista dal successivo art. 7, secondo comma, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti.

I primi cento della graduatoria saranno assegnati ai posti di palafreniere capo; i rimanenti, ai posti di palafreniere.

Ai palafrenieri capi è attribuito il trattamento economico previsto per gli uscieri capi, ai palafrenieri, il trattamento economico previsto per gli uscieri.

Art. 7.

La Commissione per l'inquadramento, a norma del precedente art. 2, del personale ufficiale nel ruolo direttivo di cui alla tabella *A*, annessa al presente decreto, sarà composta da un ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la presiede, da quattro funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione, dei quali due del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero della difesa ed uno del Ministero del tesoro.

La Commissione per l'inquadramento, a norma dei precedenti articoli 3 e 6, dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa nei ruoli di cui alle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto, sarà composta da:

un ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la presiede e da tre funzionari di grado non superiore a quello di capo divisione, nè inferiore a quello di primo segretario, dei quali uno del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero della difesa-Esercito e l'altro del Ministero del tesoro e da un direttore degli Istituti Incremento Ippico.

In ciascuna delle due Commissioni, le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado inferiore a capo sezione.

Art. 8.

L'inquadramento del personale militare dei Depositi cavalli stalloni nei ruoli istituiti con il presente decreto, avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549.

Con la stessa decorrenza, al personale predetto è conservata, a titolo di assegno personale, la eventuale differenza tra gli assegni fissi e continuativi percepiti nei soppressi ruoli del personale militare dei Depositi e quelli che saranno attribuiti per effetto del presente decreto.

Detto assegno non è pensionabile e sarà riassorbito con gli aumenti, a qualunque titolo disposti, degli emolumenti considerati ai fini della determinazione dell'assegno stesso, escluse le quote complementari dell'indennità carovita.

Art. 9.

Alla definitiva regolamentazione dei ruoli organici istituiti con il presente decreto si provvederà, in relazione all'art. 2, primo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 549, in occasione del nuovo ordinamento delle carriere e della revisione degli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 150. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

Ruolo del personale direttivo.

Direttore capo	1
Direttore	4

TABELLA *B*

Ruolo del personale esecutivo.

Capo sorvegliante	3
Primo sorvegliante	5
Sorvegliante	6
Aiuto sorvegliante	2

TABELLA *C*

Ruolo del personale ausiliario.

Palafreniere capo	100
Palafreniere	150

Il Ministro: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1955, n. **1299.**

Temporanea riduzione dell'anzianità di grado per la promozione a questore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 numero 8 - e 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Visto il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Fino all'entrata in vigore delle norme da emanarsi per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in virtù della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in ogni caso, fino a non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, è ridotto di un anno e mezzo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. **1300.**

Approvazione del nuovo statuto della Deputazione di storia patria per la Sardegna, con sede in Cagliari.

N. 1300. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Deputazione di storia patria per la Sardegna, con sede in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 137. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. **1301.**

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile Leopoldo, Maria, Manny del Balzo Squillacioti e Francesco Teotino, con sede nel comune di Locri (Reggio Calabria).

N. 1301. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile Leopoldo, Maria, Manny Del Balzo Squillacioti e Francesco Teotino, con sede nel comune di Locri (Reggio Calabria) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 140. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1955, n. 1302.

Attribuzione della personalità giuridica alla « Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie », con sede in Venezia.

N. 1302. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene attribuita la personalità giuridica alla « Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie », con sede in Venezia, assumendo la denominazione di « Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 139. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1303.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera diocesana per attività religiose, formative della gioventù », con sede in Cagliari.

N. 1303. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera diocesana per attività religiose, formative della gioventù », con sede in Cagliari, e ne viene approvato lo statuto in data 1° marzo 1955.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 138. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1955.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Marzano di San Giuseppe (Taranto).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), a seguito di profondi contrasti insorti tra il gruppo consiliare di maggioranza ed il sindaco, affiancatosi alla corrente politica dell'opposizione, è venuta a crearsi una situazione di grave ed insolubile crisi nel funzionamento della rappresentanza elettiva, che si trascina ormai da oltre un anno, con serio pregiudizio per gli interessi della collettività amministrata.

Tutti i tentativi svolti dalla prefettura di Taranto — con esortazioni, diffide ed interventi sostitutori — per indurre gli amministratori a recedere dai personali antagonismi, nel superiore interesse della civica azienda, sono riusciti vani di fronte alla recisa volontà dei consiglieri della maggioranza di negare ogni collaborazione all'attuale sindaco ed al fermo proposito, d'altra parte, di quest'ultimo di non cedere alle imposizioni da quelli rivoltegli perchè abbandonasse la carica.

In siffatte condizioni, mentre la Giunta municipale, nel cui seno il sindaco trova l'appoggio di due assessori sui quattro effettivi, riesce ancora, se pure stentatamente, a funzionare, del tutto impedita, invece, è da tempo l'attività, deliberativa del Consiglio comunale, le cui adunanze, dal dicembre 1953 ad oggi (salvo qualche rara eccezione in cui si è potuto deliberare, su questioni, peraltro, del tutto secondarie), o sono andate deserte per mancanza del numero legale di presenti, o hanno registrato il sistematico boicottaggio dei provvedimenti proposti dal sindaco e dalla Giunta, o si sono sterilmente risolte in vivaci scambi di accuse tra le opposte fazioni, e, talora, anche in deplorevoli incidenti che hanno determinato lo scioglimento della seduta per ragioni di ordine pubblico.

Sono rimasti, così, accantonati, nonostante la sollecitazione e le diffide del prefetto, oltre a vari problemi di notevole interesse cittadino, anche numerosi adempimenti di essenziale importanza per il funzionamento del civico ente, resi obbligatori dalla legge, ivi compresa persino la deliberazione del bilancio preventivo, sia del 1954 che dell'esercizio in corso, per il quale fine si è resa necessaria — su richiesta dello stesso sindaco — la nomina di apposito commissario prefettizio con poteri sostitutori.

Perpetuandosi tale inammissibile situazione di completa carenza funzionale del Consiglio, e riuscito infruttuoso un ulteriore, più perentorio invito rivolto, in data 26 maggio scorso, al sindaco affinchè promuovesse i dovuti provvedimenti dell'organo suddetto su determinati affari da tempo pendenti, il Prefetto di Taranto rappresentava, in data 27 giugno c. a., la necessità di far luogo allo scioglimento di quella rappresentanza consiliare, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

In effetti, di fronte al palese irrigidimento delle parti sulle posizioni di contrasto e poichè, d'altro canto, l'estromissione del sindaco dalla carica, richiesta dal gruppo di maggioranza quale condizione « sine qua non » per la trattazione degli affari in sospeso, non avrebbe potuto essere legalmente conseguita contro la volontà dell'interessato, per l'insufficienza numerica del gruppo stesso nei riflessi dello speciale « quorum » richiesto dalla legge (art. 149 testo unico 1915 della legge comunale e provinciale) per un provvedimento di revoca (difatti, in un primo tempo, promosso, ma poi abbandonato), appariva ormai evidente come una ripresa dell'attività deliberativa di quel Consiglio comunale fosse da ritenere, allo stato, quanto mai improrogabile.

Al fine, comunque, di non lasciare intentata ogni possibile via di normale composizione della crisi e per porre la rappresentanza elettiva una volta ancora, ed in modo inequivocabile, di fronte alla responsabilità che si sarebbe assunta ed alle conseguenze che sarebbero inevitabilmente derivate persistendo nell'azione negativa fino allora seguita, veniva rappresentata al prefetto l'opportunità, prima di dar corso al provvedimento proposto, di disporre d'ufficio — coi poteri di cui all'art. 124 del testo unico 1915 innanzi citato — una nuova convocazione di quel Consiglio comunale, fissandone direttamente la data e l'ordine del giorno e con formale diffida a deliberare al riguardo, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Senonchè, anche tale estremo tentativo è riuscito infruttuoso, essendo andata deserta l'adunanza di prima convocazione all'uopo indetta dal prefetto per il 4 agosto u. s., mentre quella di seconda convocazione, del giorno successivo — in cui si sono dovuti registrare atti di ostilità ed incresciosi episodi di violenza tra i consiglieri delle opposte fazioni, tanto da indurre il sindaco a sciogliere la seduta per motivi d'ordine pubblico — è servita soltanto a porre in risalto la profondità dei contrasti interni che minano irrimediabilmente la funzionalità di quel Consiglio comunale.

Il Prefetto di Taranto, pertanto, nel segnalare, in data 18 agosto u. s., tale ulteriore, eloquente manifestazione di inefficienza dell'organo suddetto, ha confermato la necessità di promuovere il proposto scioglimento di quella rappresentanza consiliare.

Poichè non appare dubbia, alla stregua delle suesposte risultanze, la impossibilità di superare coi normali rimedi la prolungata carenza di funzionamento del Consiglio comunale di San Marzano di San Giuseppe, la quale, oltretutto, per la persistente omissione di adempimenti obbligatori viene a concretare una inammissibile situazione antigiuridica, gravemente pregiudizievole per gli interessi del civico ente e per la funzionalità dei pubblici servizi, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 20 settembre scorso.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del predetto Consiglio comunale ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune stesso, nella persona del dott. Carlo Santucci, funzionario di prefettura.

Roma, addì 29 novembre 1955

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante i ripetuti interventi e le formali diffide da parte del prefetto, il Consiglio comunale di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) non ha inteso di recedere dai contrasti interni che da tempo ne impediscono la funzionalità, determinando, con la persistente omissione di provvedimenti obbligatori, una inammissibile situazione antigiuridica, che pregiudica gravemente gli interessi del civico ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano, nella specie, gli estremi per far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale;

Udito il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 settembre 1955;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Santucci, funzionario in servizio presso la prefettura di Taranto, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1955

GRONCHI

TAMBRONI

(6560)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1955.

Scioglimento del Consiglio comunale di Penna in Teverina (Terni).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sul finire dello scorso anno l'Amministrazione comunale di Penna in Teverina, ridotta a dodici consiglieri in carica sui quindici assegnati al Comune, fu travagliata da una crisi interna per la sfiducia subentrata in una larga maggioranza dei consiglieri nei confronti del sindaco, sfiducia che provocò, fra l'altro, nei riguardi di quest'ultimo, una procedura di revoca la quale, se pure non raggiunse lo scopo, fornì, tuttavia, la prova evidente (7 voti, su 12, favorevoli alla revoca) del contrasto in atto fra la maggioranza consiliare ed il capo della civica Amministrazione.

Il sindaco, peraltro, malgrado la sintomaticità di tale risultato, non ritenne di dimettersi dalla carica e, in conseguenza, la Giunta municipale, consapevole del disagio della situazione, finì col rassegnare le dimissioni e fu dal Consiglio sostituita, nel maggio del corrente anno, con tutti elementi contrari al sindaco.

Da quel momento Giunta e Consiglio comunale si rifiutarono sistematicamente, per protesta contro le mancate dimissioni del capo dell'Amministrazione, di adottare qualsiasi provvedimento deliberativo, limitandosi ad attaccare ad ogni seduta il sindaco ed a criticarne aspramente l'operato.

La polemica diventava successivamente di dominio pubblico e veniva agitata in riunioni e comizi ed in esposti diretti alla Prefettura, tutti intonati a sfiducia nei confronti del sindaco.

La Prefettura, preoccupata della carenza degli organi comunali, diffidava, per due volte, l'Amministrazione a deflettere dall'atteggiamento ostruzionistico assunto e, di fronte al pervicace rifiuto degli assessori di intervenire alle sedute della Giunta presenziate dal sindaco, convocava d'ufficio il Consiglio nei giorni 7 e 9 luglio 1955, per la comunicazione della diffida rivolta a tutti gli amministratori e per la deliberazione del « regolamento per la riscossione delle ii. cc. in abbonamento obbligatorio », da tempo invano richiesto dalla Prefettura stessa.

Fallito anche questo tentativo, in quanto la maggioranza dei consiglieri, dopo aver disertato la seduta di prima convocazione, confermava recisamente, in quella di seconda, la propria intenzione di non deliberare su alcun affare all'ordine del giorno fin quando il sindaco fosse rimasto in carica, il prefetto dispose un'ispezione straordinaria, al fine di accertare i danni arrecati alla funzionalità dell'ente dalla paralisi degli organi deliberanti, ispezione dalla quale emersero vari inadempimenti — parecchi dei quali (mancata deliberazione dei ruoli di imposte e di regolamenti comunali) riflettenti precisi obblighi di legge — che, con prefettizia del 26 luglio 1955, furono contestati all'Amministrazione comunale con invito a provvedere al riguardo, nel termine di dieci giorni.

Ma neanche tale perentorio invito sortiva alcun utile risultato, se non quello di provocare un ulteriore formale rifiuto di collaborazione col sindaco da parte degli assessori e dei consiglieri di maggioranza.

E poichè, malgrado una nuova convocazione d'ufficio del Consiglio comunale, per i giorni 17 e 19 agosto, nessun concreto provvedimento poteva essere adottato per l'inflessibile atteggiamento della maggioranza consiliare, il prefetto — constatata la completa paralisi funzionale degli organi deliberanti del comune di Penna in Teverina, che si protraeva ormai da vari mesi e che aveva portato anche all'omissione di importanti adempimenti obbligatori per legge — ha ritenuto indispensabile, onde ristabilire l'efficiente esercizio delle essenziali funzioni istituzionali, a scanso di più gravi pregiudizi agli interessi della civica azienda, disporre di urgenza — con decreto del 25 agosto scorso — la sospensione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune.

Ritenuto, d'altronde, che una normale soluzione della crisi, conseguibile soltanto con l'estromissione del sindaco, appare, allo stato, del tutto improbabile di fronte al fermo proposito di quest'ultimo di non dimettersi dalla carica ed alla insufficienza numerica, d'altra parte, del gruppo consiliare avverso (sette consiglieri sui dodici in carica) nei riflessi del « quorum » richiesto dalla legge (la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: e cioè, nella specie, otto su quindici) per provocare, sia pure — ai sensi dell'art. 149, comma quarto, del testo unico 1915 della L.C.P. — un eventuale provvedimento governativo di revoca del sindaco stesso, il Prefetto di Terni, con rapporto n. 2785 del 25 agosto, ha proposto lo scioglimento di quel Consiglio comunale ai sensi degli articoli 323 e 324 del testo unico 1915 della legge c.p., modificati dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè i contrasti sorti in seno all'Amministrazione comunale di Penna in Teverina si sono rilevati affatto insanabili ed hanno portato, malgrado i richiami e le formali diffide dell'autorità di vigilanza, alla completa paralisi funzionale degli organi dell'Amministrazione stessa, con conseguente omissione di adempimenti obbligatori per legge, anche di specifica competenza del Consiglio comunale, si ritiene che, nella fattispecie, ricorrano gli estremi dell'art. 323 citato per l'adozione del provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 ottobre scorso.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del predetto Consiglio comunale ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del sig. Rossi Ludovico di Silvestro.

Roma, addì 5 dicembre 1955

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante i ripetuti interventi e le formali diffide da parte del prefetto, il Consiglio comunale di Penna in Teverina (Terni) non ha inteso di recedere dai contrasti interni che da tempo ne impediscono la funzionalità, determinando, con la persistente omissione di provvedimenti obbligatori, una inammissibile situazione antigiuridica, che pregiudica gravemente gli interessi del civico ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano, nella specie, gli estremi per far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale;

Udito il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 ottobre 1955;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Penna in Teverina (Terni) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Rossi Ludovico di Silvestro, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1955

GRONCHI

TAMBRONI

(6559)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1955.

Ricostituzione per il biennio 1955-1957 della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, concernente l'organizzazione del servizio del collocamento per i lavoratori dello spettacolo, che stabilisce la durata in carica della Commissione consultiva ivi prevista;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, con il quale si provvede alla costituzione della predetta Commissione consultiva;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1953, con il quale si provvede alla ricostituzione della Commissione consultiva in parola;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1953, con il quale si provvede alla sostituzione del dott. Alberto Micheletti con il dott. Angelo Altarelli nella composizione della ricostituita Commissione consultiva;

Considerata l'opportunità di provvedere ad una nuova ricostituzione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dai competenti organi;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione consultiva, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950 sulla organizzazione del servizio del collocamento per i lavoratori dello spettacolo è composta come segue:

Altarelli dott. Angelo: direttore generale dell'Occupazione e dell'addestramento professionale;

Giancola dott. Renato: in rappresentanza del direttore generale dello spettacolo;

Mosini dott. Angelo: designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Natale dott. Luigi: designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo;

Cantelli avv. Antonio e Valignani dott. Achille: in rappresentanza degli industriali dello spettacolo;

Bruno ing. Salvatore, Bertolacci sig. Giorgio, Bistolfi sig. Carlo, in rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo.

La Commissione predetta durerà in carica fino al 22 agosto 1957

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Registro n. 6 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 306

(6511)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1955.

Sostituzione di un componente la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 1953, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cremona;

Vista la nota n. 26531 in data 22 settembre 1955, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona comunica che la locale Associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante geom. Villa Giuseppe con il sig. Grassi Andrea;

Decreta:

Il sig. Grassi Andrea è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cremona in sostituzione del sig. Villa Giuseppe.

Roma, addì 1° dicembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(6563)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, approvato con decreto in data 30 novembre 1948;
Vista la deliberazione in data 15 ottobre 1955, del Consiglio di amministrazione della Cassa anzidetta;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), allegato al presente decreto, composto di quarantanove articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

Statuto della Cassa di risparmio di Vignola

TITOLO I
Costituzione, scopo, patrimonio, sede e durata della Cassa.

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Vignola, istituita dal comune di Vignola con deliberazione consiliare 31 maggio 1872, eretta a Corpo morale con regio decreto 4 agosto 1872, funziona quale ente autonomo, con patrimonio separato ed amministrazione distinta da quella del Comune.
Essa fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia.
E' regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa di risparmio funziona sotto la denominazione « Cassa di risparmio di Vignola », ed ha lo scopo principale di favorire ed incitare lo spirito di previdenza raccogliendo in deposito i risparmi e procurando ad essi un conveniente collocamento.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva federale;
d) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 4.

La sede della Cassa è in Vignola.
Si potranno istituire nella zona d'azione per essa stabilita, succursali, filiali, agenzie e dipendenze in conformità delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 5.

La durata della Cassa di risparmio è indefinita. Essa non potrà cessare che per fatto di forza maggiore e nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Cassa, il fondo che rimarrà, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere ed istituzioni di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

TITOLO II
Amministrazione della Cassa.

Art. 6.

Sono organi della Cassa:
1) Il Consiglio di amministrazione;
2) Il Comitato;
3) Il presidente;
4) Il Collegio sindacale;
5) Il direttore.

Art. 7.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.
Il presidente ed il vice presidente vengono nominati in conformità delle disposizioni di legge in vigore.
I cinque consiglieri vengono nominati come segue:
due dall'Amministrazione del comune di Vignola, ente fondatore;
due dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena;
uno dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia.
La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche cittadine e, possibilmente, tra gli esperti in materia di economia e finanza.
La designazione non importa rappresentanza nel Consiglio di amministrazione della Cassa degli organi da cui proviene la designazione stessa.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, possono essere confermati e si rinnovano in ragione di uno ogni anno per i primi tre anni e di due nel quarto. Per i primi tre anni la scadenza verrà determinata dalla sorte, per i successivi dalla anzianità.
L'anzianità è determinata dalla data di nomina e a parità di nomina dalla età.
Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, fino a che entrano in carica i loro successori.
I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso. La stessa incompatibilità si applica agli amministratori che siano legati da vincoli di parentela o di affinità, fino al terzo grado incluso, con i sindaci, il direttore, i funzionari e gli impiegati della Cassa.
Sono pure incompatibili le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con quelle di amministratore, direttore, funzionario, impiegato o sindaco di altri istituti di credito operanti con filiali nel territorio della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia.
Non potrà essere nominato consigliere chi abbia liti, vertenze, obbligazioni con la Cassa e chi le abbia causato danno o perdite.
Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi da parte dell'ente cui è demandata la nomina.
Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Parimenti potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione i consiglieri che violeranno il segreto d'ufficio contemplato dalla legge bancaria ed anche di essi si provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 10.

Ai membri del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, può essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio ed a quelle del Comitato, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le disposizioni di legge in materia.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 11.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria quando il presidente o chi lo sostituisce lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 18) dell'art. 13 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente e, in caso di assenza dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore. I consiglieri avranno la facoltà di far constare nel verbale i loro eventuali dissensi.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti, si intenderà respinta.

Art. 12.

Le deliberazioni che interessano la clientela verranno notificate con apposito avviso affisso nei locali della Cassa.

La pubblicazione così eseguita renderà operative tali deliberazioni immediatamente e con effetto dal termine in esse indicato.

Art. 13.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione.

Particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, sul trattamento economico e di quiescenza del direttore;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulle nomine e promozioni, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

6) sulle nomine dei consiglieri che dovranno fare parte del Comitato e sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

7) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio e del Comitato, nonchè sul compenso ai sindaci, tenendo presenti le disposizioni in vigore;

8) sui bilanci annuali;

9) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

10) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

11) sulla erogazione dei fondi destinati a scopo di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) sulla assunzione di nuovi servizi e sulla eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge, sulla loro gestione e loro eventuali migliorie, nonchè sulle locazioni;

14) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso di interesse in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

17) sulle operazioni di cui all'art. 40;

18) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito ed altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono comunque essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento dell'Istituto e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione;

19) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga immutato il credito della Cassa;

20) sulle transazioni;

21) sulle partecipazioni ad Istituti ed Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato.

Il Comitato.

Art. 14.

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente e di un consigliere annualmente designato dal Consiglio, e del direttore.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di voto prevista dal presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 15.

Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto delegatogli dal Consiglio di amministrazione ed esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporre al Consiglio.

Esso si raduna normalmente una volta alla settimana e, in via straordinaria, quando il presidente e due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

TITOLO III

Presidente.

Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione di ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui stipulati dalla Cassa, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in assenza o in caso di impedimento anche di questo, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente, fa prova dell'assenza del presidente stesso.

TITOLO IV

Collegio sindacale.

Art. 17.

Presso la Cassa funziona un Collegio di sindaci formato di tre membri, di cui uno eletto dall'Ente fondatore della Cassa (comune di Vignola) e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaci, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto per la carica di amministratore, dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificati motivi non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne richiederà, ad iniziativa del presidente del Consiglio, la sollecita sostituzione da parte dell'Ente che lo ha nominato.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale, vengono trascritti su apposito registro.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Il divieto di contrarre obbligazioni con l'Istituto ed i motivi di decadenza stabiliti per gli amministratori dalle norme di legge in vigore e dalle disposizioni contenute nel presente statuto, sono applicabili anche ai sindaci.

TITOLO V

Direttore e personale.

Art. 18.

Il direttore assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 6) dell'articolo 13.

Il direttore istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, compresi quelli per i prelievi sulle anticipazioni su valori e conti correnti presso l'Istituto di emissione, i benestare dei conti dei corrispondenti e gli estratti dei conti interni della Ragioneria, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal segretario ispettore e in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare, ove sia necessario, alcune facoltà o incarichi di cui è investito, anche ad altri funzionari od impiegati con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore, fa prova dell'assenza od impedimento del direttore.

Art. 19.

In appositi regolamenti verranno stabiliti i diritti e i doveri del personale.

Art. 20.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni od altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Eccezionalmente, potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

TITOLO VI

Depositi.

Art. 21.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con un minimo che viene stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Nella stessa categoria non saranno rilasciati più libretti allo stesso nome.

Nessuna operazione potrà essere eseguita su di un libretto senza la contemporanea presentazione del libretto stesso.

Le annotazioni di prelevamento che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 23.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a tempo;

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

Art. 24.

I rimborsi su libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto del libretto.

Art. 25.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e in ogni caso col consenso del titolare o per ordinanza e sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

Sono ammessi versamenti successivi purchè rimangano sottoposti allo stesso vincolo fissato all'atto del primo versamento.

Art. 26.

I libretti nominativi pagabili al portatore sono considerati al portatore nei rapporti con la Cassa; quindi si cedono con la semplice tradizione e la Cassa, sui medesimi, esclusa per parte sua qualsiasi responsabilità, eseguisce ogni operazione richiesta da chiunque li presenti.

Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 27.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio.

Art. 28.

I rimborsi si effettuano con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

La Cassa può eseguire i pagamenti richiesti anche in termini più brevi di quelli previsti ai fini del preavviso, sempre quando la situazione dell'Istituto lo permetta, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale.

Art. 29.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone e agli enti che dimostrino di appartenere ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il limite massimo del deposito fruttifero, i versamenti ed i prelevamenti, sono regolati con l'osservanza delle norme generali in vigore.

Art. 30.

I depositi raccolti mediante le cassette a domicilio sono disciplinati dal relativo regolamento speciale.

Detti depositi godranno dell'interesse di favore del piccolo risparmio e arriveranno al limite massimo fissato dalle disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Art. 31.

L'ammontare complessivo delle somme inscritte sui libretti di piccolo risparmio speciale e delle cassette a domicilio, non potrà eccedere il decimo dell'importo totale dei depositi della Cassa al 31 dicembre dell'anno precedente.

Quando venga ad eccedere tale limite si sospenderanno le emissioni di nuovi libretti di detta categoria.

Art. 32.

Quando risulti che i titolari di libretti a piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie ammesse ad usufruirne, essi perderanno il diritto all'interesse di favore.

Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario.

Qualora per qualsiasi causa i libretti a piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Depositi vincolati a tempo.

Art. 33.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

La misura del tasso, la capitalizzazione degli interessi, le condizioni di vincolo e gli eventuali versamenti successivi ed i prelevamenti anticipati e tutte le altre questioni connesse, sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi con l'osservanza delle disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Qualora alla scadenza del vincolo il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un eguale periodo.

Buoni fruttiferi.

Art. 34.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente.

Art. 35.

La Cassa accetta anche depositi in conto corrente, con le modalità e coi limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia.

La misura degli interessi su tali depositi sarà sempre inferiore a quella stabilita per i depositi a risparmio ordinario.

Tali operazioni saranno tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 36.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

Per quanto riguarda la misura della somma rimborsabile a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori, si osservano le norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può peraltro autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando per l'addebitamento dell'assegno la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Art. 37.

Il tasso di interesse da corrispondere sui depositi, al netto della imposta di R. M., e le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento in relazione all'applicazione delle valute ed ai limiti di disponibilità, sono determinati dal Consiglio di amministrazione osservando le condizioni e norme vigenti in materia.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sui libretti.

Art. 38.

I libretti debbono normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo col relativo conto tenuto dalla Cassa.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo per ogni libretto che una sola operazione.

Art. 39.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di un libretto, si seguiranno le norme stabilite dalle disposizioni legislative vigenti per la emissione in caso di perdite dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare la emissione dei duplicati, quando trattasi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VII

Impieghi.

Art. 40.

I modi di impiego dei capitali amministrati dalla Cassa sono i seguenti:

1) acquisto di titoli di Stato o da esso garantiti e di altri titoli contemplati dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio.

Tali titoli verranno conservati come impiego permanente fino all'ammontare del 15 % del capitale amministrato, ma potranno essere sottoposti a pegno o garanzia per i bisogni dell'Azienda;

2) mutui e conti correnti ipotecari;

3) aperture di credito in conto corrente garantite da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o da titoli di cui al n. 1) o da cambiali, da fidejussioni o, eccezionalmente, da semplici chirografi con le modalità e limitazioni di cui all'art. 43;

4) mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

5) anticipazioni e riporti sopra titoli dello Stato o garantiti dallo Stato e sugli altri titoli sui quali le Casse di risparmio, ai sensi delle vigenti disposizioni, possono compiere operazioni del genere, anche sotto forma di conto corrente;

6) prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

7) sovvenzioni cambiarie dirette e sconto di cambiali;

8) mutui ipotecari per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche per la durata non superiore agli anni venticinque, secondo le disposizioni delle leggi relative;

9) operazioni di credito agrario, a termini delle vigenti leggi;

10) anticipazioni contro pegno di merci da indicarsi con regolamento apposito e fino all'importo massimo dei due terzi del loro valore corrente;

11) partecipazione al capitale di Istituti o di Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

12) sovvenzioni temporanee ad Enti per i quali l'Istituto disimpegna servizio di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti fissati dai contratti di appalto;

13) acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni e gli Enti morali, liquidi ed esigibili senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni.

La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

14) sovvenzioni garantite da pegno di crediti o di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali, nelle condizioni di cui al precedente n. 13);

15) depositi in conto corrente libero o vincolato a tempo presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1a categoria, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

16) acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

17) in costituzione di cauzioni, fidejussioni ed avalli per conto di terzi, contro rilascio di idonee garanzie, con le modalità osservate per le concessioni di fido.

Art. 41.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati per la maggior parte nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa, certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro gli incendi e la caduta del fulmine presso Compagnie benevise alla Cassa e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i mutui assistiti da pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso di mutui ipotecari in unica soluzione. E in questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il 15 % dell'ammontare delle attività amministrate dalla Cassa.

Art. 42.

I mutui concessi a Provincie ed a Comuni saranno garantiti dai privilegi stabiliti pei mutui della Cassa depositi e prestiti, a termine delle disposizioni vigenti in materia.

Nel caso di altri Corpi morali, verranno imposte tutte quelle condizioni e garanzie che secondo i casi saranno ritenute opportune e necessarie ad assicurare il credito dell'Istituto.

La durata di tali mutui da estinguersi per ammortamento non potrà essere superiore ad anni venti.

In questa specie di mutui non potrà essere impiegato oltre il 15 % dei capitali amministrati.

Art. 43.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno regolarmente costituito o da cessione di mandati di pubbliche Amministrazioni, debitamente notificati.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto, cambiali ad una sola firma, concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista nel limite massimo di L. 2.500.000 per ciascuna persona od ente.

La somma complessiva impiegabile in operazioni di tale genere non deve eccedere il 6 % dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi. Possono concedersi rinnovi previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe che l'Istituto di emissione potrà, a termine di legge, concedere caso per caso.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite pei mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca inscritta a garanzia di operazioni cambiarie, resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 44.

Per le anticipazioni sopra titoli di cui al punto 1) dello art. 40, verrà applicato sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10%.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui al punto 10) dell'art. 40, non deve eccedere i due terzi del valore di stima accertato dal perito di fiducia della Cassa delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato per lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il recupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa, anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 45.

La Cassa può inoltre compiere le seguenti operazioni:

1) assumere servizi di esattoria di Comuni e di Consorzi, di tesoreria per conto di pubbliche Amministrazioni, di Enti morali in genere, aventi fini di pubblica beneficenza od utilità;

2) ricevere effetti per l'incasso;

3) assumere la rappresentanza dell'Istituto di emissione e di altri Istituti di credito di riconosciuta solvibilità ed importanza;

4) assumere il servizio di emissione e pagamento degli assegni dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e di altri Istituti;

5) riscontare cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive;

6) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;
7) incassare cedole e titoli estratti;
8) assumere per conto della clientela il pagamento di imposte e tasse;
9) negoziare titoli e valori in genere per conto della clientela, previa copertura;
10) assumere il servizio di corrispondente di Istituti di credito.

TITOLO VIII
Erogazione degli utili

Art. 46.

Gli utili derivanti annualmente dalla gestione della Cassa fino a che non sia raggiunta la proporzione di legge fra depositi e massa di rispetto, a norma delle vigenti disposizioni legislative, detratti gli interessi passivi, le spese di amministrazione, le tasse e le perdite, saranno destinati come segue:

almeno 7/10 ad aumento della massa di rispetto e delle riserve; due dei predetti sette decimi od anche meno nel caso previsto dall'art. 18 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, dovranno essere accantonati quale fondo di garanzia della Federazione;

non oltre 3/10 ad opere di beneficenza o assistenza, istruzione e pubblica utilità.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, gli utili netti annuali saranno dal Consiglio di amministrazione così assegnati:

9/20 in aumento della massa di rispetto e dei fondi patrimoniali;
1/20 al fondo comune di garanzia della Federazione;
6/20 a scopi di beneficenza, istruzione e pubblica utilità;
4/20 al comune di Vignola, Ente fondatore.

TITOLO IX
Disposizioni generali.

Art. 47.

Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere compilato ed approvato, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 48.

Per ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio in Vignola, presso la sede della Cassa stessa.

Art. 49.

Il presente statuto andrà in vigore dalla data di avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto di approvazione, rimanendo allora abrogato quello ora vigente.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: GAVA

(6403)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1955.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 11 novembre 1948, con il quale il prof. dott. Enrico Morpurgo venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine;

Viste le dimissioni dalla carica presentate per motivi di salute dal predetto prof. dott. Enrico Morpurgo;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Di Maniago è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine, in sostituzione del prof. dottor Enrico Morpurgo, dimissionario per motivi di salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1955

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(6600)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1955.

Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469:

Vista la domanda presentata dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di una tabella di conversione di capitali in rendite;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e la tabella di conversione di capitali in rendite presentata dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino:

Tariffa 52-U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita;

Tariffa 53-U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tabella relativa alla conversione di capitali pagabili in caso di vita a scadenza, in rendita vitalizia esigibile in rate semestrali.

Roma, addì 20 dicembre 1955

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6599)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 dicembre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert Fourmanoit Console onorario del Belgio a Napoli, con giurisdizione sulla Campania (provincie di Caserta, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno), sulla provincia di Campobasso (Molise) sulla Lucania (provincie di Potenza e Matera) e sulla Calabria (provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria).

(6530)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 17 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lipari (Messina), di un mutuo di L. 880.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6591)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 13 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro), di un mutuo di L. 3.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6592)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio « Associazione irrigazione Est Sesia », con sede in Novara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 34500, in data 13 dicembre 1955, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio « Associazione irrigazione Est Sesia » deliberate dall'assemblea dei delegati in data 27 gennaio 1953, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(6496)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Giuseppe Alfano di Gaetano, nato a Roccapiemonte (Salerno) il 18 dicembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma, in data 23 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6568)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Giovanni Donatone di Nicola, nato a Rutigliano il 18 marzo 1918, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Bari in data 15 ottobre 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(6570)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Anna Maria Trombetti di Domenico, nata a Firenze, di anni 51, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, rilasciatole dalla Università di Firenze in data 19 luglio 1927, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1925-26.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(6514)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Federico Zanuso di Francesco, nato a Milano il 18 febbraio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Milano in data 15 gennaio 1937, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1935-36.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6567)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Centocelle », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1955 la Società cooperativa agricola « Centocelle », con sede in Roma, costituita con atto del notaio G. Grassi in data 25 novembre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6531)

Scioglimento della Società cooperativa « Artisti lirici riuniti », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1955, la Società cooperativa « Artisti lirici riuniti », con sede in Milano, costituita con atto del notaio G. Barassi in data 3 gennaio 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6550)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto Ministeriale 3 novembre 1955, il notaio dott. Parducci Lelio di Renato, residente ed esercente in Lucca, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di quella città.

Il direttore generale: SCIPIONE

(6605)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 295

Corso dei cambi del 27 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,75	—	—	624,82	—	—	—
$ Can.	—	—	—	624,85	—	—	624,75	—	—	—
Fr. Sv. lib.	—	—	—	145,79	—	—	145,78	—	—	—
Kr. D.	—	—	—	90,82	—	—	90,85	—	—	—
Kr. N.	—	—	—	87,75	—	—	87,78	—	—	—
Kr. Sv.	—	—	—	120,96	—	—	121 —	—	—	—
Fol.	—	—	—	165,08	—	—	165,25	—	—	—
Fr. B.	—	—	—	12,57	—	—	12,565	—	—	—
Fr. Fr.	—	—	—	178,59	—	—	178,60	—	—	—
Fr. Sv. acc.	—	—	—	143,40	—	—	143,41	—	—	—
Lst.	—	—	—	1755,50	—	—	1756,25	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,78	—	—	149,78	—	—	—

Media dei titoli del 27 dicembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,785
1 dollaro Can.	624,80
1 Fr. Sv. lib.	145,785
1 Kr. Dan.	90,835
1 Kr. Norv.	87,765
1 Kr. Sv.	120,98
1 Fol.	165,165
1 Fr. bel.	12,567
100 Fr. Fr.	178,595
1 Fr. Sv. acc.	143,405
1 Lst.	1755,875
1 Marco ger.	149,78

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 292 del 22 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 23 dicembre 1955, la quotazione del « Fr. Sv. acc. » presso la Borsa di Roma, deve intendersi rettificata in 143,475 anzichè 143,437.

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 13196 Gab.

IL VICE-COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 maggio 1935, n. 1342 R/Gab. con cui alla sig.ra Prantl Maria di Giuseppe, nata a San Leonardo Passiria il 20 marzo 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Prandini;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 20 ottobre 1955 dalla predetta signora Prandini Maria e in data 11 novembre 1955 dal di lei figlio maggiorenne Giuseppe, in atto residenti a San Leonardo in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67002/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5;

Visto il decreto n. 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 26 maggio 1935, n. 1342 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori:

Prandini Maria di Giuseppe e di Raffl Carolina, nata a San Leonardo in Passiria il 20 marzo 1912;

Prandini Giuseppe di Maria, nato a San Leonardo in Passiria il 17 marzo 1931, figlio, viene ripristinato nella forma tedesca di Prantl.

Il sindaco del comune di San Leonardo in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 dicembre 1955

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(6488)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1955, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal consigliere della Corte di appello di Trieste, dott. Vinicio Geri, avverso il decreto Ministeriale del 10 dicembre 1954, col quale veniva approvata la graduatoria del concorso a trentacinque posti di magistrato di Corte di appello indetto nel 1954.

(6590)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 110 Div. san., in data 13 gennaio 1953, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per la copertura di quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1952;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.09/7721 del 10 marzo 1954;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Cavallo Nicola fu Giuseppe	punti	46,9517
2. Larocca Aurelio di Luigi	»	44,1818
3. Fino Domenico di Domenico	»	43,2500
4. Coluccia Lucio fu Giulio	»	42,8428
5. Pirè Ermanno di Sebastiano	»	42,2898
6. Acquaviva Michele di Savino	»	41,6108
7. Fiore Sante di Michele	»	41,3300
8. Rescigno Francesco fu Giuseppe	»	40,7000
9. Tinelli Domenico di Vito	»	39,6988
10. Sallustio Sergio di Alfredo	»	39,0630
11. Pignataro Giovanni di Pasquale	»	38,1818
12. Casavola Agostino fu Giuseppe	»	37,1818
13. De Florio Fulvio di Nicola	»	35,0000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 1° dicembre 1955

Il prefetto: CARTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data, n. 3661, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per la copertura di quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 110 del 13 gennaio 1953;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Cavallo Nicola fu Giuseppe: Castellana Grotte;
2) Larocca Aurelio di Luigi: Alberobello;
3) Fino Domenico di Domenico: Minervino Murge;
4) Coluccia Lucio fu Giulio: Toritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 1° dicembre 1955

Il prefetto: CARTA

(6436)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria del concorso per il conferimento del posto di direttore della farmacia comunale di Cerignola

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 43850 del 30 settembre 1954, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli per il conferimento del posto di direttore della farmacia comunale di Cerignola;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso nominata ai sensi degli articoli 372 e 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 11 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso di cui in narrativa:

1. Ruocco Antonio	punti	58,22	su 150
2. Groppi Nicolina	»	53,36	»
3. Remo Di Dio	»	49,23	»
4. Franchi Pia	»	48,54	»
5. Alberti Alberto	»	47,49	»
6. Colangelo Dante	»	43,45	»
7. Panaro Berto	»	41,50	»
8. Di Giorgio Anna	»	39,27	»
9. De Cesare Alfredo	»	37,50	»
10. Colangione Francesco	»	34,99	»
11. Cibelli Saverio	»	34,50	»
12. Giannatempo Vincenzo	»	33,41	»
13. Orlando Ippazio	»	31,50	»
14. Sparvieri Gino	»	30 —	»
15. Romeo Giuseppe	»	30 —	»
16. Scarale Mario	»	29,09	»
17. Enrico Germino	»	29 —	»
18. De Michele Raniero	»	29 —	»
19. Traversi Luigi	»	28,50	»
20. Monterisi Pantaleo	»	27 —	»

Foggia, addì 6 novembre 1955

p. *Il prefetto:* DESSENA

(6491)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.